

Allegato 1 alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse: MAPPATURA

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
<p>(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI</p>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta:</p> <p>1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca <b>avvantaggi un cliente a discapito di un altro</b>, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini</p>	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del Regolamento Processo Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente;</li> <li>- adozione dei documenti di regolamentazione interna riportati all'art. 1.4 della Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (di seguito il "Codice di comportamento") che contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca;</li> <li>- formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;</li> <li>- storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;</li> <li>- ricezione automatica delle proposte di negoziazione inviate</li> </ul>

				da controparti bancarie all'interno del Dipartimentale titoli.
	2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con <b>contropartita il portafoglio di proprietà</b> , anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	- adozione del Regolamento Processo Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del "Codice di comportamento"; - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i.
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di <b>consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:  ✓ le modalità di <b>determinazione del prezzo</b> degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo  c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Obbligazioni e derivati non quotati su sedi di negoziazione	Misure di gestione adottate: - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate a individuare: • processi di pricing predefiniti e oggettivi; • una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo corretto e

	<p>finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</p> <p>✓ la Banca è <b>emittente degli strumenti finanziari</b> oggetto di negoziazione</p> <p>✓ lo strumento finanziario oggetto di negoziazione è <b>emesso da società del gruppo di eventuale appartenenza</b></p>			<p>professionale a tutela dell'interesse della clientela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca adotta regole interne di negoziazione ovvero effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione;</li> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca ovvero da società del gruppo di eventuale appartenenza, viene data apposita <b>disclosure</b> al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</li> </ul>
<p>2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate a individuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• processi di pricing predefiniti e oggettivi;</li> <li>• una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo corretto e professionale a tutela dell'interesse della clientela;</li> </ul> </li> <li>- per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca adotta regole interne di negoziazione ovvero effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione;</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca ovvero da società del gruppo di eventuale appartenenza, viene data apposita disclosure al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</li> </ul>
	<p>3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di <b>consulenza</b> avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>d) la Banca svolga la medesima attività del cliente</p>	<p>Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(3) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE</p>	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <p>✓ potrebbe trattarsi di <b>strumenti finanziari di propria emissione;</b></p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca e delle banche socie</p> <p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;</li> <li>- nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari</li> </ul>

	<p>✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da <b>soggetti in rapporto di credito con la Banca</b>. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</p> <p>✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano <b>incentivi</b>, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p> <p>✓ trattasi di strumenti di un <b>emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari</b>.</p>	<p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestatato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>		<p>con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <b>disclosure</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo degli operatori di <i>front office</i> rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.</li> </ul>
	<p>2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di collocamento potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>Vedi tipologie di conflitto individuate nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>	<p>Vedi tipologie di strumenti finanziari descritti nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>	<p>Vedi misure di gestione descritte nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>
	<p>3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche <b>attività di consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestatato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestatato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestatato, un incentivo,</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

		sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a tale attività sia <b>abbinata la prestazione di altri servizi</b> di investimento;</li> <li>✓ abbia ad oggetto <b>strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società</b> con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</li> <li>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</li> </ul>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari;</li> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento;</li> <li>- la consulenza in materia di investimenti è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato;</li> <li>• basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela;</li> </ul> </li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>• associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale Sib2000;</li><li>- informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);</li><li>- definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <i>disclosure</i></li><li>- consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.</li></ul>
--	--	--	--	--